

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Sezione Affari Immigrazione
in persona del dr. Giovanni Pomero

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile iscritto n. 37560/2011 del Ruolo Generale
promosso da

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro
Praticò in forza di delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio,
presso il quale in Torino, via Principi d'Acaja, nr. 61 elegge domicilio.

RICORRENTE

per l'annullamento del decreto di espulsione emesso dal PREFETTO di
TORINO in data 22 novembre 2011;

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 20 dicembre 2013;

osserva quanto segue:

Esaminato il ricorso proposto in data 20 dicembre 2011 da ██████████
██████████ col quale si richiede l'annullamento del decreto di espulsione del
Prefetto della Provincia di Torino, emesso in data 22 novembre 2011, in
quanto, tra l'altro, per necessità terapeutiche sarebbe venuto a trovarsi in
una situazione prevista dall'art. 35 del D.L.vo 286/98, avendo il ricorrente
scoperto di essere affetto da infezione da HIV.

Premesso che l'art. 35 del D.L.vo n. 286/98 è norma di carattere
eccezionale, prevista a favore dei cittadini stranieri non in regola con le
norme relative all'ingresso ed al soggiorno che si trovino in condizioni di
salute tali, secondo i criteri indicati nella norma, da richiedere prestazioni
sanitarie indifferibili ed urgenti;

Valutato, nel caso di specie, che il ricorrente risulta essere in trattamento
per le patologie di cui è portatore, e soggetto a periodiche visite ed
accertamenti che richiedono un proseguimento a lungo termine, allo scopo
di garantire una stabilizzazione dello stadio evolutivo delle stesse, ma

anche la prevenzione di riacutizzazioni presso l'Ospedale Amedeo di Savoia "Malattie Infettive" (cfr. documentazione allegata);

Considerato, pertanto, che il ricorrente affetto da patologia cronica ha bisogno di cure essenziali la cui mancata somministrazione per via di una immediata esecuzione del provvedimento potrebbe determinare grave pregiudizio in danno alla salute del medesimo: in applicazione della interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale degli artt. 2 e 19 del T.U. 286/98, -sent. 5.7.2001- deve ritenersi che il ricorrente si trovi attualmente in una condizione di non espellibilità e che, per tali ragioni, il decreto di espulsione debba essere annullato.

Sussistono motivi per compensare le spese di causa tra le parti;

PER QUESTI MOTIVI

Provvedendo sul ricorso proposto da

ACCOGLIE

l'opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Torino in data 22 novembre 2011, che per l'effetto annulla; dichiara compensate le spese di giudizio;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni di rito.

Torino, 20 dicembre 2013

AZZINARI
Ufficiale Giud.
Corte d'App.

IL GIUDICE DI PACE
Don. Giovanni Pomero
Giovanni Pomero

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Tomo, n. 31-3-2014

Maresca GIUSENNA
CANCELLIERE

